

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Adeguamento delle prescrizioni concernenti i veicoli con approvazioni generali CE, approvazioni parziali CE o certificati di conformità della CE	
Testo in vigore	Modifiche proposte
Art. 30 Esame singolo prima dell'immatricolazione mediante controllo di funzione ¹ L'esame singolo è limitato a un controllo di funzione dei dispositivi più importanti (segnatamente dispositivo di sterzo, freni, illuminazione) e dei dispositivi d'agganciamento di veicoli trattori e rimorchi in caso di: a. veicoli che dispongono del rapporto di perizia (modulo 13.20 A) compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica; b. veicoli che dispongono di un certificato di conformità. Quest'ultimo deve soddisfare le esigenze delle corrispondenti direttive CE relative all'approvazione generale riportate nell'allegato 2. Deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la sicurezza stradale e che l'ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo; il richiedente deve produrre la prova; c. veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari; d. veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di approvazioni o marchi di conformità, rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale, di cui nell'allegato 2 o almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; il richiedente deve produrre la prova; e. veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f e 14 OATV; f. veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli	Art. 30 Esame singolo prima dell'immatricolazione mediante controllo di funzione o identificazione ¹ <i>Testo in vigore</i> a. <i>Testo in vigore</i> b. veicoli a motore conformemente al capitolo 12 e 13 allegato 1 dell'accordo del 21 giugno 1999¹ sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) che dispongono di un certificato di conformità devono soddisfare le esigenze delle corrispondenti direttive CE relative all'approvazione generale riportate nell'allegato 2. Per i restanti veicoli deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la sicurezza stradale e che l'ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo; il richiedente deve produrre la prova; c. <i>Testo in vigore</i> d. <i>Testo in vigore</i> e. <i>Testo in vigore</i> f. <i>Testo in vigore</i>

¹ RS 0.946.526.81

nella misura in cui dispongono di rapporti di perizia conformi alle prescrizioni di cui nell'allegato 2, che sono stati allestiti dai servizi d'esame elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV. 1bis Per la prima immatricolazione di veicoli nuovi della classe M1 aventi un peso totale fino a 3,50 t secondo il capoverso 1 lettere a e b è sufficiente l'identificazione del veicolo al posto del controllo di funzione, sempre che la data in cui tali veicoli sono stati importati o costruiti in Svizzera non risalga a più di un anno e il loro chilometraggio non superi 2000 km. 2 I documenti devono essere redatti nelle lingue tedesca, francese, italiana o inglese. Possono essere riconosciuti documenti in altre lingue se è prodotta una traduzione autenticata in una delle lingue summenzionate.	1bis <i>Testo in vigore</i> 1ter Se si constata che veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione del tipo di veicolo approvato mettono seriamente in pericolo la sicurezza stradale, l'ambiente o la salute pubblica, è possibile vietare l'ammissione alla circolazione. 2 <i>Testo in vigore</i>
Commento: Per la presente modifica dell'OETV si rimanda a quanto spiegato in merito alla modifica dell'OETV 1 (n. 1.2).	